



N. 117 Reg. Gen.  
N. 119 Ordine  
N. 119 Cron.  
N. 119

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice di Pace di \_\_\_\_\_, avv. \_\_\_\_\_, ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile iscritta al n°: /2017 R.G.A.C.

**TRA**

\_\_\_\_\_ , rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente, dagli  
avv.ti \_\_\_\_\_

attore

**E**

VODAFONE ITALIA S.P.A., in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa dall'avv.

convenuta

**Conclusioni**

Le parti hanno concluso riportandosi ai propri scritti difensivi, come da verbale versato in atti.

**MOTIVI DELLA DECISIONE**

Con atto di citazione ritualmente notificato, il sig. \_\_\_\_\_ ha convenuto in giudizio la Vodafone Italia Spa, in persona del l.r.p.t., per sentir accogliere le seguenti conclusioni: "1) previo accertamento, per i motivi esposti in premessa, del grave inadempimento posto in essere dalla società convenuta dichiarare la medesima, in persona del lrpt, tenuta al risarcimento di tutti i danni contrattuali e/o extracontrattuali, patrimoniali e non patrimoniali subiti a causa dell'illegittima disattivazione dell'utenza, della mancata risposta ai reclami, che

Off

si c  
mo  
attu  
per  
que  
di c  
int  
del  
pa  
de

to  
ta  
zi  
ro  
re  
re  
za  
al  
re

La convenuta si è costituita in giudizio, chiedendo il rigetto della domanda perché infondata.

A sostegno della domanda è stato esposto che:

l'attore stipulava contratto telefonico con la società convenuta per l'attivazione di servizi di telefonia (rete fissa) sulla propria utenza e riceveva fatturazione a far data dal 21.01.2015, pur in assenza dell'attivazione della linea;

nonostante molteplici contatti e reclami con operatori del call-center, la linea non veniva attivata, ma la società comunque emetteva fatture, le quali venivano pagate dall'attore sino al periodo 13.10.2015, nell'attesa dell'attivazione;

Cor  
il r.  
fon.  
lim  
con  
del  
suf

il  
per  
la  
za,  
ella  
nto  
arà  
ndo

rimborsotelefonico.it

ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento” (Cass. S.U. n. 13533/2001).

Ciò premesso, la sussistenza del contratto oggetto di causa non è stata contestata dalla convenuta società, la quale ha essenzialmente dedotto la sua mancanza di responsabilità rispetto ai fatti lamentati dall'attore, poiché trattandosi di una richiesta di attivazione di servizio accompagnata dalla richiesta di portabilità del numero, l'attivazione necessitava della cooperazione della Telecom Italia Spa, quale operatore di accesso diretto alla rete, per cui l'unico onere in capo ad essa Vodafone sarebbe stato quello di inviare in formato elettronico la richiesta all'operatore Telecom.

2

prov  
dell  
cari  
l'av  
tele  
dell  
Giu  
essi  
spe

1 la  
one  
suo  
ere,  
lati  
nza  
dal  
lpa,  
rova

€ 1  
3 d  
ind  
op  
pre  
fat  
del  
fas

a di  
'art.  
ia di  
ed  
che  
ielle  
enza  
iti al

Considerato il periodo di tempo indicato, in base agli evidenziati importi degli indennizzi e delle fatture deve ritenersi congrua la somma richiesta dall'attore, assorbita ogni altra questione.

Pertanto all'attore deve essere versata, dalla società convenuta, la somma di € 1.000,00, oltre interessi legali dalla domanda al saldo.

Le spese di giudizio in virtù del principio di soccombenza vanno poste a carico della convenuta e si liquidano, come da dispositivo, nella misura ritenuta congrua in base alla somma liquidata, alla natura della causa nonché all'attività processuale svolta, applicando i parametri di cui al D.M. n. 55/2014.

**P.Q.M.**

Il Giudice di Pace \_\_\_\_\_, definitivamente pronunciando sulla causa iscritta al n. \_\_\_\_\_ 2017 R.G.A.C., così provvede:

1) condanna la convenuta Vodafone Italia S.p.a., in persona del l.r.p.t., al pagamento, in favore dell'attore \_\_\_\_\_ della somma di € 1.000,00, oltre interessi legali dalla domanda al saldo;

2) condanna la convenuta Vodafone Italia S.p.a., in persona del l.r.p.t., alla rifusione delle spese di lite, che liquida in € 49,60 per esborsi ed € 600,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali, Iva e Cap come per legge, da distrarsi disgiuntamente *pro quota* in ragione della metà ciascuno ai procuratori dell'attore entrambi antistatari.

\_\_\_\_\_, così deciso in data 15.11.2019

Il Giudice di Pace

Avv. \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

L'ASSISTENTE GIUDIZIARIO